REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2666/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2666/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3101/80 [4] si riferiscono ai prodotti menzionati all'articolo 1, secondo comma, del suddetto regolamento; che il secondo comma dell'articolo 1 concerne prodotti originari di taluni paesi terzi; che l'elenco dei paesi terzi che beneficiano di regimi speciali è stato ampliato; che, ai fini di semplificazione amministrativa, occorre modificare l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2666/80 prevedendo che la misura contenuta in detto articolo si applichi ai prodotti delle sottovoci 01.04 B et 02.01 A IV della tariffa doganale comune, indipendentemente dall'origine di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2666/80 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2 bis*

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 [1] non si applicano alle importazioni dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune.

---

[1] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
[3] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.
[4] GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 59.